

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI INERENTI  
L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE  
Legge 184/83 come modificata dalle leggi 476/98 e 149/01**

**18 novembre 2009**

**PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI INERENTI  
L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE  
Legge 184/83 come modificata dalle leggi 476/98 e 149/01**

FRA

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Rappresentata dall'Assessore alla Salute e alle Politiche sociali dott. Ugo Rossi

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Rappresentato dalla Presidente dott.ssa Bernardetta Santaniello

L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Rappresentata dal Direttore Generale Reggente dott. Franco Debiasi

GLI ENTI GESTORI

Così rappresentati:

- Comune di Trento: Assessore dott.ssa Violetta Plotegher
- Comprensorio Alta Valsugana: Presidente sig. Diego Moltretr
- Comunità Comprensorio Valle di Non: Presidente sig. Rolando Valentini
- Comprensorio Vallagarina: Presidente geom. Bisoffi Stefano

GLI ENTI AUTORIZZATI CON SEDE OPERATIVA IN PROVINCIA DI TRENTO

Così rappresentati:

- Associazione Amici Trentini Onlus: Presidente sig Patrizio Campone
- Azione per Famiglie Nuove Onlus: Responsabile sede operativa dott.ssa Anna Vegliach
- Associazione La Dimora Onlus: Responsabile sede operativa dott. Giuseppe Tasin
- Associazione Network Aiuto Assistenza Accoglienza Onlus: Responsabile sede operativa sig.ra Roberta Weiss
- Ente Morale Servizio Polifunzionale per l'Adozione Internazionale: Responsabile sede operativa ass.soc. Sara Recla

Viste le deliberazioni:

n. 1589 di data 25 giugno 2009 della Giunta Provinciale di Trento

n. 230 di data 27 luglio 2009 del Comune di Trento

n. 96 di data 16 luglio 2009 del Comprensorio Alta Valsugana

n. 107 di data 03 settembre 2009 della Comunità Comprensorio Valle di Non

n. 289 di data 09 luglio 2009 del Comprensorio della Vallagarina

n. 834/2009 di data 22 luglio 2009 del Direttore Generale Reggente dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari

con le quali si autorizza la sottoscrizione del protocollo operativo per gli adempimenti inerenti l'adozione nazionale ed internazionale, legge 184/83 come modificata dalle leggi 476/98 e 149/01.

Viste le note:

di data 09 luglio 2009 dell'Associazione "Amici Trentini" Onlus

di data 30 settembre 2009 dell'Associazione "Azione per famiglie nuove" Onlus

di data 21 settembre 2009 dell'Associazione "La Dimora" Onlus

di data 23 settembre 2009 dell'Associazione "Network Aiuto Assistenza Accoglienza" Onlus

di data 21 settembre 2009 dell'Ente Morale "Servizio polifunzionale per l'adozione internazionale"

con le quali si autorizza la sottoscrizione del protocollo operativo per gli adempimenti inerenti l'adozione nazionale ed internazionale, legge 184/83 come modificata dalle leggi 476/98 e 149/01.

## PRESO ATTO

che la legge 4 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e le successive modifiche in tema di adozione (L. 476/98 e L. 149/2001) regolamentano la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;

che l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 347 anno 2005 apre, di fatto, la possibilità a persone singole, non coniugate, di accedere all'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale nelle ipotesi previste dall'art. 44 della legge 184/83 e ss.mm.;

che la Provincia Autonoma di Trento così come previsto dalle competenze di cui all'articolo 39 bis della legge 184/83, tra l'altro "promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra gli enti autorizzati ed i servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili";

che il "Protocollo operativo per gli adempimenti inerenti l'adozione nazionale ed internazionale. Legge 184/83 come modificata dalle leggi 476/98 e 149/01" approvato con deliberazione n. 2752 del 22 dicembre 2006 e sottoscritto il 12 gennaio 2007, stabiliva il carattere di sperimentality del percorso di accompagnamento post-adoztivo di cui all'allegato C) del medesimo per un periodo di due anni a partire dalla data di sottoscrizione del protocollo. La sperimentazione era finalizzata alla comprensione dei bisogni e delle esigenze che le famiglie adottive presentano nel post-adozione ed alla successiva definizione degli interventi da programmare in risposta ai bisogni emersi;

che tale sperimentazione che si è conclusa in gennaio 2009 e che è stata caratterizzata sia da un monitoraggio del percorso di accompagnamento che ha consentito una rilevazione dei bisogni e problematiche presentate dalle famiglie e/o osservate dagli operatori preposti, che da uno specifico percorso formativo rivolto agli operatori dei servizi e degli enti autorizzati coinvolti nel post-adozione, ha evidenziato:

- l'importanza di mantenere e potenziare un accompagnamento post-adoztivo qualificato, integrato sul piano sociale e psicologico e caratterizzato da un lavoro di rete tra servizi pubblici, enti autorizzati laddove è possibile, scuola e servizi sanitari coinvolti;
- riflessioni e proposte di aggiornamento del protocollo, riferite essenzialmente alla prima fase del percorso di accompagnamento e sostegno post-adoztivo e al potenziamento degli aspetti di collaborazione e sinergia tra servizi pubblici ed enti autorizzati con particolare riferimento agli enti con sede operativa in Trentino;

che obiettivo di questo nuovo protocollo è confermare nel complesso i contenuti del precedente aggiornando, in base alle proposte emerse nel corso della sperimentazione, l'allegato C) relativo al percorso post-adoztivo quale parte integrante e sostanziale del protocollo.

Si rimanda ad un periodo successivo la definizione completa delle competenze attribuite dalla L.184/83 s.m. ai servizi sociali e sanitari pubblici, una volta stabilita la collocazione definitiva dei servizi per l'adozione all'interno del sistema servizi del settore sociale;

che un ruolo importante nella gestione delle procedure per l'adozione è affidato agli Enti locali e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con gli Enti autorizzati come previsto dagli articoli 29 bis comma 4 e 31 comma 3 della legge 184 e ss.mm.;

che per un soddisfacente svolgimento dell'iter procedurale è necessaria una fattiva e puntuale collaborazione tra gli Enti sopra indicati ed il Tribunale per i minorenni, ente competente a decidere in ordine all'idoneità delle coppie o persone aspiranti all'adozione.

che a livello provinciale l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, così come previsto dalla L.P. 14/91, attualmente compete ancora agli Enti gestori (Comprensori e Comuni di Trento e Rovereto). Le leggi provinciali n. 3/06 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e 13/07 "Politiche sociali nella provincia di Trento" in fase di attuazione, trasferiscono infatti le competenze socio-assistenziali ai Comuni con l'obbligo di esercizio associato mediante la Comunità di valle;

che con comunicazione di data 14 febbraio 2001 il Servizio politiche sociali aveva individuato, in accordo con gli Enti gestori, quattro di loro a cui affidare gli adempimenti relativi alla competenza adottiva e precisamente: Comune di Trento, Comprensorio Alta Valsugana, Comprensorio Valle di Non e Comprensorio Vallagarina.

L'attuazione delle leggi provinciali n. 3/06 e 13/07 potrebbe andare a modificare l'attuale stato di cose in forme ad oggi non prevedibili. Ne consegue che qualora in sede di monitoraggio del presente protocollo insorgessero modifiche sul piano istituzionale-organizzativo, si rende necessario riaprire il tavolo di lavoro con gli attuali soggetti sottoscrittori;

che con deliberazione della Giunta provinciale n. 869, di data 23 aprile 2004, sono stati recepiti i contenuti dell' "Accordo 3 agosto 2000 della conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'attivazione di iniziative in materia di adozione internazionale", che prevede tra l'altro la costituzione di équipe integrate composte da assistenti sociali e psicologi, per le attività di istruttoria e di accompagnamento e sostegno all'adozione ;

La Provincia Autonoma di Trento, il Tribunale per i Minorenni di Trento, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, gli Enti Gestori competenti per la tematica adottiva (Comune di Trento, Comprensorio Alta Valsugana, Comprensorio Valle di Non, Comprensorio Vallagarina) e i sottoscritti Enti autorizzati con sede operativa in provincia di Trento.

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nell'ambito delle funzioni e compiti previsti dall'art 39 bis della legge 184/'83 e ss.mm:

- A. Promuove, coordina e monitora lo sviluppo del sistema dei servizi sul territorio provinciale a favore dell'adozione anche garantendo un'azione sinergica tra i due comparti sociale e sanitario e i relativi dipartimenti;
- B. si impegna a promuovere con i soggetti firmatari, attività di informazione e sensibilizzazione del territorio volta a sviluppare una cultura dell'accoglienza e dell'adozione a favore e tutela dei bambini in stato di abbandono o di carenza delle necessarie cure, per garantire loro indipendentemente dalla loro provenienza, i diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali, dignità, opportunità di vita e di crescita adeguate;
- C. promuove e realizza attività di aggiornamento e di formazione degli operatori, in collaborazione con i soggetti firmatari del presente protocollo. Tale attività è volta:

- a fare acquisire a tutti gli operatori coinvolti le conoscenze tecniche e progettuali necessarie per svolgere le attività a sostegno delle adozioni in attuazione della legge 184/83 e ss.mm.;
  - a superare le difficoltà di integrazione professionale tra operatori di diversa formazione e per la diffusione di un modello di intervento comune e confrontabile;
- D. si impegna a costituire, nell'ambito del proprio territorio, équipe integrate per la attività di istruttoria e sostegno all'adozione composte da operatori dei servizi sociali degli Enti gestori e da operatori dell'APSS al fine di garantire un'organizzazione più mirata e specializzata dei servizi per l'adozione;
- E. promuove e realizza l'informatizzazione dell'attività degli operatori e delle équipe in modo da garantire un idoneo collegamento tra servizi e di questi con la Provincia, gli Enti autorizzati, la Commissione per le adozioni internazionali e le Autorità giudiziarie competenti, nonché l'adozione di un sistema informativo che consenta di costruire una banca dati sull'adozione in grado di produrre una conoscenza approfondita del fenomeno nei suoi vari aspetti;
- F. coordina il Gruppo di coordinamento provinciale per l'adozione di cui all'allegato A), quale luogo di programmazione, raccordo e verifica degli interventi in materia di adozione e referente per la Commissione Adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- G. progetta e realizza corsi di informazione e preparazione per le coppie e persone aspiranti all'adozione, di cui all'allegato B), in collaborazione con i soggetti firmatari;
- H. mantiene i contatti con la Commissione Adozioni internazionali;
- I. provvede a far sì che tutti gli Enti Gestori garantiscano un'uniformità nelle modalità di intervento sociale nel percorso post-adoztivo di cui all'allegato C) del presente protocollo, nel periodo transitorio caratterizzato da situazioni territoriali diverse in termini di continuità operativa tra fase pre-adoztiva e fase post-adoztiva;
- J. promuove la condivisione di valori di riferimento e prassi operative relative all'adozione internazionale anche con gli enti autorizzati non firmatari del presente protocollo in quanto non aventi sede operativa in provincia, ma che di fatto operano sul territorio provinciale.

#### IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

- A. Svolge le funzioni e compiti previsti dalla legge 184/'83 e ss. mm. ;
- B. partecipa, quale componente, al Gruppo di coordinamento provinciale adozione di cui all'allegato A);
- C. collabora con i soggetti firmatari alla progettazione e realizzazione dei corsi di informazione e preparazione per le coppie aspiranti all'adozione, di cui all'allegato B);
- D. fornisce informazioni sul procedimento adottivo presso la propria sede ed indirizza le coppie interessate all'adozione, ai servizi sociali degli Enti gestori competenti per la tematica adottiva, per i colloqui di prima informazione;
- E. invia le coppie ai suddetti servizi sociali dell'Ente gestore, per la frequenza dei seminari di informazione e preparazione coppie aspiranti, prima di acquisire la dichiarazione di disponibilità all'adozione. L'attestato di partecipazione a tali seminari costituisce, infatti, requisito per la presentazione al Tribunale della suddetta dichiarazione;
- F. comunica tempestivamente all'ente autorizzato l'avvenuto abbinamento sull'adozione nazionale in caso di coppia che ha anche conferito incarico ad un ente per l'adozione internazionale;
- G. comunica ai competenti servizi sociali dell'adozione, la decisione presa riguardo l'idoneità/inidoneità degli aspiranti all'adozione, inviando copia del decreto;

- H. comunica ai competenti servizi sociali dell'adozione, l'avvenuto ingresso in Italia della famiglia adottiva, in modo da consentire l'avvio tempestivo del percorso di accompagnamento di cui all'allegato C);
- I. si raccorda con il Servizio provinciale di competenza, gli Enti gestori incaricati per l'adozione e gli altri soggetti del sistema adozione locale riguardo all'organizzazione di attività ed iniziative relative all'adozione;
- J. partecipa al collegamento informatico ed informativo promosso dalla Provincia in modo da favorire un idoneo collegamento con la stessa, gli Enti gestori incaricati per l'adozione, l'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, gli Enti autorizzati e la Commissione per le adozioni internazionali ed altre Autorità giudiziarie;
- K. concorre alla realizzazione di eventuali iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, impegnati nel procedimento adottivo, relative ad aspetti di propria competenza. Favorisce inoltre la partecipazione dei propri operatori ad iniziative di formazione e/o aggiornamento comune, attivati a livello nazionale o locale;
- L. concorre alla realizzazione di materiale didattico per i seminari di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale organizzati nell'ambito del presente protocollo;
- M. collabora per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito provinciale e per eventuali follow-up;

#### L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

- A. Svolge le funzioni e compiti previsti dalla legge 184/83 e ss.mm. agli articoli 22, 29 bis, e 44 ad eccezione del comma b) che rimane di competenza dell'area consultoriale;
- B. partecipa, quale componente, al Gruppo di coordinamento provinciale adozione di cui all'allegato A);
- C. collabora con i soggetti firmatari alla progettazione e realizzazione dei corsi di informazione e preparazione per le coppie aspiranti all'adozione, di cui all'allegato B);
- D. mette a disposizione il personale necessario alla costituzione delle equipe integrate per le attività di istruttoria e sostegno all'adozione, come da deliberazione della Giunta provinciale n. 869 di data 23 aprile 2004;
- E. si impegna ad attuare l'informatizzazione dell'attività degli operatori dell'adozione nell'ambito del sistema informativo realizzato dalla Provincia o di sistemi con esso compatibili, in uso presso i propri servizi;
- F. provvede, in attuazione degli articoli 22 e 29 bis della legge 184 e ss.mm. ad effettuare l'indagine conoscitivo-valutativa delle coppie o persone aspiranti all'adozione e redige la relazione psicologica, secondo le modalità di cui all'allegato B);
- G. svolge eventuali approfondimenti della relazione psicologica, in collaborazione con gli Enti Gestori, su specifica richiesta del Tribunale per i Minorenni;
- H. collabora, in raccordo con i servizi sociali degli Enti Gestori e gli enti autorizzati, alla realizzazione di un progetto di prevenzione e sostegno nel primo anno post-adottivo secondo le modalità previste all'allegato C);
- I. svolge consulenza, su richiesta, alla coppia o persona in attesa di adozione ed alla famiglia adottiva, per problematiche attinenti l'adozione ;
- J. collabora per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito provinciale e per eventuali follow-up;
- K. eroga gli accertamenti diagnostici e clinici connessi al rilascio del certificato di idoneità all'affidamento e all'adozione nonché il rilascio del certificato medesimo, con oneri a totale carico del servizio sanitario provinciale, per le coppie disponibili all'affidamento e

all'adozione residenti in provincia di Trento come da deliberazione provinciale n. 1664 di data 18 agosto 2006;

- L. collabora, attraverso le professionalità dei reparti di ostetricia, nell'attività di informazione al genitore naturale prevista dall'art 11 della legge 184 come da modalità previste nell'allegato D) relativo alle procedure operative inerenti la gestione dei bambini non riconosciuti alla nascita;
- M. garantisce che, nelle situazioni di non riconoscimento del bambino alla nascita da parte del genitore naturale, la struttura ospedaliera dove avviene il parto effettui, di prassi, oltre ad un'accurata anamnesi remota della donna e della gravidanza in corso o conclusa, anche gli esami sierologici e microbiologici alla madre, previsti per legge a tutela della salute del bambino.

## GLI ENTI GESTORI

- A. Svolgono le funzioni e compiti previsti dalla legge 184/83 e ss.mm. agli articoli 11, 22, 29 bis, 34 e 44 ad eccezione del comma b) che rimane di competenza dell'area consultoriale;
- B. partecipano, quali componenti, al Gruppo di coordinamento provinciale adozione di cui all'allegato A);
- C. collaborano con i soggetti firmatari, alla progettazione e realizzazione dei corsi di informazione e preparazione per le coppie o persone aspiranti all'adozione, di cui all'allegato B);
- D. svolgono l'attività di prima informazione alle coppie o persone interessate all'adozione;
- E. mettono a disposizione il personale necessario alla costituzione delle equipe integrate per le attività di istruttoria e sostegno all'adozione come da deliberazione n. 869, di data 23 aprile 2004;
- F. provvedono in attuazione degli art. 22 e 29 bis della legge 184 ad effettuare l'indagine conoscitivo-valutativa della coppia aspirante all'adozione e redigere la relazione sociale secondo le modalità di cui all'allegato B);
- G. svolgono eventuali approfondimenti della relazione sociale, in collaborazione con l'Azienda sanitaria, su specifica richiesta del Tribunale per i Minorenni;
- H. accompagnano e sostengono i genitori adottivi ed i minori adottati, su loro richiesta, in raccordo con i servizi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e con gli enti autorizzati, per il primo anno post-adottivo, ai fini di una soddisfacente integrazione del minore nella nuova famiglia, secondo le modalità previste all'allegato C);
- I. svolgono l'attività di vigilanza relativa all'anno di affido pre-adottivo e al primo anno di post-adozione riferendo al Tribunale con un'unica relazione a conclusione del periodo, salvo diverse necessità;
- J. svolgono consulenza, su richiesta, alla coppia o persona in attesa di adozione ed alla famiglia adottiva nonché ai servizi sociali di altri Enti gestori;
- K. attuano l'informatizzazione dell'attività degli operatori dell'adozione nell'ambito del sistema informativo realizzato dalla Provincia
- L. collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito provinciale e per eventuali follow-up;
- M. attuano l'attività di informazione al genitore naturale secondo quanto previsto dall'art 11 della legge 184, come da modalità previste nell'allegato D) relativo alle procedure operative inerenti la gestione dei bambini non riconosciuti alla nascita

## GLI ENTI AUTORIZZATI SOTTOSCRITTORI CON SEDE OPERATIVA IN PROVINCIA DI TRENTO

- A. Svolgono le funzioni e compiti previsti dagli articoli 31 e 34 della legge 184/83 e ss.mm. e dalle “Linee guida per gli enti autorizzati” redatte dalla Commissione Adozioni Internazionali;
- B. partecipano quale componente, al Gruppo di coordinamento provinciale adozione di cui all'allegato A), nella misura di un rappresentante da individuare di comune accordo, in base ai criteri ritenuti più opportuni allo scopo;
- C. collaborano con i soggetti firmatari alla progettazione e realizzazione dei corsi di informazione e preparazione per le coppie aspiranti all'adozione, di cui all'allegato B);
- D. concorrono alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione organizzati nell'ambito del presente protocollo, anche rendendo disponibile il proprio materiale informativo;
- E. rendono disponibili agli altri soggetti firmatari del presente protocollo le proprie iniziative relative all'adozione internazionale e ad altre forme di solidarietà;
- F. si impegnano a formare in maniera adeguata le coppie o persone aspiranti all'adozione internazionale, sulle peculiarità e responsabilità della genitorialità adottiva, sulle specificità dei paesi esteri in cui operano per gli aspetti inerenti: la cultura, i modelli familiari, le condizioni e caratteristiche dell'infanzia in stato di abbandono, la normativa e i procedimenti inerenti l'adozione internazionale, utilizzando metodologie che favoriscano l'accrescimento della consapevolezza personale;
- G. si impegnano ad informare gli aspiranti genitori adottivi sulle procedure, sulle concrete prospettive di adozione, sui tempi che di norma vengono impiegati dall'ente, sui costi per tutto l'iter procedurale, e sulla documentazione richiesta dai diversi paesi d'origine dei minori;
- H. ricevono dagli aspiranti l'incarico a curare la procedura di adozione internazionale e ne danno tempestiva informazione al Tribunale per i Minorenni e ai servizi sociali degli Enti gestori;
- I. si impegnano a programmare ed attivare interventi specifici di formazione e supporto agli aspiranti all'adozione, a sostegno della lunga fase di attesa dal conferimento di incarico all'abbinamento;
- J. assistono la coppia nella fase di abbinamento preoccupandosi di fornire alla stessa tutte le informazioni sul minore;
- K. assistono la coppia durante le fasi del procedimento adottivo all'estero e nell'incontro/percorso di conoscenza del bambino cercando di garantire condizioni adeguate ad una positiva interazione genitore - bambino;
- L. comunicano tempestivamente ai competenti servizi sociali dell'adozione, l'abbinamento coppia-bambino predisposto dall'Autorità straniera e successivamente l'avvenuto ingresso in Italia della famiglia adottiva;
- M. informano i competenti servizi sociali e sanitari riguardo al percorso adottivo della coppia, alle modalità dell'incontro genitori-bambino e forniscono ogni informazione utile di carattere anamnestico, sociale, legale e sanitario sul minore adottato come previsto dall'allegato C) del presente protocollo;
- N. offrono consulenza, su richiesta, ai servizi, alla coppia o persona aspirante all'adozione ed alla famiglia adottiva;
- O.** accompagnano e sostengono le famiglie adottive, in raccordo con i servizi, per almeno un anno dall'ingresso del minore in Italia attraverso propri momenti di incontro con la famiglia e di verifica dell'andamento dell'esperienza adottiva, secondo le modalità previste all'allegato C);

- P. riferiscono alle competenti autorità ed ai servizi eventuali difficoltà osservate, relative all'inserimento/integrazione del minore nel nucleo e concordano con gli stessi gli interventi di sostegno ritenuti opportuni;
- Q. si impegnano a redigere e trasmettere le relazioni periodiche di aggiornamento richieste dal paese di origine del minore nel rispetto delle scansioni temporali e per il periodo da questi richiesto;
- R. collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito provinciale e per eventuali follow-up.

#### ATTIVITA' DI VERIFICA E PROGRAMMAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Si prevedono due livelli di articolazione:

1. il Gruppo di coordinamento provinciale per l'adozione con compiti di programmazione e verifica per quanto attiene il livello operativo;
2. incontri annuali tra il Gruppo di cui al punto precedente e l'Assessore o gli Assessori provinciali alle politiche sociali e alle politiche per la salute, il Direttore generale dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari e il Presidente del Tribunale per i Minorenni, per la verifica sull'attuazione del presente protocollo e la programmazione attinente alle politiche da perseguire in materia di adozione.

Assessore alla Salute e alle Politiche sociali Ugo Rossi	Presidente Associazione Amici Trentini Patrizio Campone
Presidente Tribunale per i Minorenni Bernardetta Santaniello	Responsabile sede periferica di Trento Associazione Azione per Famiglie Nuove Anna Vegliach
Direttore Generale Reggente Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Franco Debiasi	Responsabile sede periferica di Trento Associazione La Dimora Giuseppe Tasin
Assessore alle attività sociali del Comune di Trento Violetta Plotegher	Responsabile sede per il Trentino Alto Adige Associazione Network Aiuto Assistenza Accoglienza Roberta Weiss
Presidente Comprensorio Alta Valsugana Diego Moltrè	Responsabile sede periferica di Trento Ente Morale Servizio Polifunzionale per l'Adozione Internazionale Sara Recla
Presidente Comunità Comprensorio Valle di Non Rolando Valentini	
Presidente Comprensorio Vallagarina Stefano Bisoffi	

## ALLEGATO A) AL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

### GRUPPO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER L'ADOZIONE

Presso il Servizio per le politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento, è istituito il Gruppo di coordinamento provinciale per l'adozione composto da:

1. un funzionario del servizio per le politiche sociali della Provincia autonoma di Trento;
2. i quattro responsabili dei servizi socio-assistenziali degli Enti Gestori a cui sono stati affidati gli adempimenti relativi all'adozione;
3. i direttori responsabili delle unità operative di psicologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari a cui sono affidati gli adempimenti relativi all'adozione;
4. il presidente o un giudice del Tribunale per i Minorenni;
5. un rappresentante degli Enti autorizzati con sede operativa in provincia di Trento.

Il Gruppo di coordinamento provinciale per l'adozione è referente per la Commissione Adozioni internazionali e luogo di programmazione, raccordo e verifica degli interventi in materia di adozione.

Al Gruppo competono le seguenti funzioni:

- coordinare l'operato dei soggetti coinvolti nel procedimento adottivo al fine di predisporre procedure e percorsi omogenei;
- individuare forme e modalità per un'informazione completa e corretta su tutti gli aspetti concernenti l'adozione nazionale ed internazionale;
- favorire lo scambio di informazioni sia di carattere quantitativo che qualitativo sulla materia di propria competenza, tra tutti i soggetti coinvolti nel procedimento adottivo;
- individuare e concordare percorsi e contenuti formativi e di aggiornamento rivolti agli operatori che si occupano di adozione;
- procedere ad una periodica lettura e comprensione del fenomeno adottivo al fine di programmare gli opportuni interventi a sostegno dell'adozione e/o le variazioni alla struttura organizzativa, metodologica e operativa in atto nonchè di verificare la rispondenza degli interventi attivati.

## ALLEGATO B) AL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

### ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREPARAZIONE E INDAGINE CONOSCITIVO-VALUTATIVA DELLE COPPIE E/O PERSONE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE

#### **Attività di informazione e preparazione**

L'attività di informazione si differenzia in:

- attività di informazione alle persone e coppie aspiranti all'adozione che si articola in:
  - colloqui di prima informazione gestiti dai servizi sociali degli Enti gestori competenti per la tematica adottiva;
  - corsi di informazione e preparazione per gli aspiranti genitori adottivi.
  
- informazione e sensibilizzazione del territorio.

*Corsi di informazione e preparazione coppie e/o persone aspiranti all'adozione.*

Le finalità dei corsi sono:

- offrire una corretta informazione sulla legislazione, sul procedimento adottivo e sugli aspetti peculiari della genitorialità adottiva;
- avviare un processo di consapevolezza degli aspetti e problematiche specifiche, che consenta agli aspiranti genitori una serena e critica auto-valutazione prima di presentare la dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni;
- sensibilizzare gli aspiranti all'adozione all'apertura verso i bisogni dei bambini in stato di abbandono;

Questi corsi concorreranno inoltre, attraverso contenuti appositamente orientati, al più ampio quadro di attività volte a promuovere l'accoglienza familiare di minori in situazione di difficoltà o di carenza familiare e ad informare sulle altre forme di solidarietà nei confronti di tali minori.

Il Tribunale per i minorenni prima di acquisire la dichiarazione di disponibilità all'adozione, invia le coppie e/o persone aspiranti, ai servizi socio-assistenziali dell'Ente gestore adozione di riferimento, per i colloqui di prima informazione e per la partecipazione ai corsi di informazione e preparazione.

I corsi sono organizzati dalla Provincia Autonoma di Trento - Servizio per le Politiche sociali e abitative, in collaborazione con gli Enti firmatari del presente protocollo.

A conclusione del corso viene rilasciato, ai partecipanti, un certificato di frequenza che costituisce uno dei requisiti formali per la presentazione al Tribunale per i Minorenni della dichiarazione di disponibilità sia per l'adozione nazionale che internazionale.

Tale decisione deriva dalla convinzione dell'importanza che la coppia e/o persona arrivi a tale momento informata e consapevole sui diversi aspetti dell'esperienza adottiva e del percorso che chiede di attivare. Ne consegue che chi non abbia frequentato il corso o l'abbia fatto in modo incompleto (tralasciando eventuali sessioni dedicate in specifico ad una delle tipologie di adozione) è tenuto a regolarizzare la propria frequenza prima di presentare la disponibilità al Tribunale per i minorenni.

Si ritiene valida (in caso di trasferimento di residenza in provincia di Trento di una coppia o persona proveniente da fuori regione ) la frequenza di corsi frequentati fuori provincia, purchè certificati.

Come certificazione si intende l'attestato o certificato di avvenuta frequenza con l'articolazione del corso e dei contenuti trattati, che viene allegata direttamente dalla coppia alla documentazione connessa alla dichiarazione di disponibilità all'adozione da presentare al Tribunale per i Minorenni. Al fine della validità temporale del corso si applica il periodo previsto per i corsi organizzati dalla Provincia Autonoma di Trento. Altresì per le modalità previste per la coppia alla seconda adozione o successive, di seguito esposte.

Il corso è mirato ad offrire agli aspiranti all'adozione, opportunità di riflessione ed approfondimento riguardo: alla legislazione, al procedimento adottivo e al percorso che dovranno fare compresi i riferimenti valoriali e di significato connessi ad esso, nonché ai temi di carattere psicologico, relazionale, pedagogico, sociale e legale connessi all'adozione sia nazionale che internazionale.

La preparazione degli aspiranti è realizzata anche attraverso la metodologia del lavoro di gruppo, nella misura di non più di dieci coppie per gruppo.

Il corso è strutturato in sessioni distinte ma complementari per consentire una più agevole trattazione ed approfondimento dei seguenti temi:

- legislazione adozione nazionale ed internazionale e procedimento adottivo;
- aspetti sociali, giuridici e psico-relazionali specifici dell'adozione nazionale ed internazionale;
- problematiche connesse all'infertilità;
- le relazioni parentali con particolare riferimento alla genitorialità e filiazione adottiva anche in rapporto a quelle biologiche;
- le motivazioni alla base della scelta adottiva;
- la ferita dell'abbandono nel bambino adottivo, problematiche connesse e necessità di un'accoglienza consapevole;
- il passaggio dal bambino immaginario al bambino reale;
- la genitorialità adottiva ed i percorsi inter-etnici;
- sensibilizzazione all'apertura alle varie forme di accoglienza e solidarietà nei confronti dei bambini in situazione di abbandono o di difficoltà.

Per le coppie aspiranti alla seconda adozione o successive, che hanno precedentemente frequentato i corsi, è prevista la frequenza dei soli moduli psico-relazionali con la possibilità, compatibilmente con le esigenze tecniche di gestione del corso, di offrire all'interno di essi momenti mirati ad un'approfondita riflessione su:

- motivazioni e significato della seconda adozione (o successive);
- possibili ricadute sui figlio/i presenti.

Nel caso la coppia genitoriale non abbia precedentemente frequentato il corso, è richiesta oltre alla frequenza dei moduli psico-relazionali, la partecipazione anche alla parte del corso riferita alla legislazione sull'adozione e al procedimento adottivo.

Per la realizzazione dell'attività di informazione e preparazione, i soggetti firmatari del protocollo si impegnano a collaborare nella programmazione e gestione della stessa, nella produzione del relativo materiale didattico, mettendo a disposizione le necessarie professionalità (assistenti sociali, psicologi, giudici, operatori Enti autorizzati,...).

Il numero dei corsi programmabili annualmente è stabilito in un massimo di cinque edizioni, per un numero massimo di venti coppie per edizione.

Nel caso in cui si riscontrino richieste in eccedenza, al di fuori di una episodica eccezionalità, si prevede di aprire un confronto con gli Assessori provinciali competenti, l'Azienda provinciale servizi sanitari, il Tribunale per i Minorenni per valutare le condizioni e modalità più appropriate di risposta al bisogno emerso.

La validità temporale del corso, ai fini della presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni, è stabilita di norma in 3 anni .

### **Indagine conoscitivo-valutativa delle coppie e/o persone aspiranti all'adozione**

Il percorso conoscitivo-valutativo delle coppie e/o persone aspiranti all'adozione, condotto dai servizi sociali e sanitari preposti ai sensi degli articoli 22 comma 4 e 29 bis comma 4 della Legge 184/83 e ss.mm., è da considerarsi non come momento esaminatorio, di mera valutazione subita dalla coppia, ma come momento interattivo coppia-servizi, finalizzato alla conoscenza di sé e all'auto-valutazione rispetto al compito adottivo. Ciò al fine che esso possa diventare una preziosa risorsa per le coppie e/o persone nel proseguimento del percorso di auto-orientamento rispetto al proprio intento adottivo intrapreso con la frequenza dei corsi di cui al punto precedente.

Tale approccio e finalità non inficiano l'aspetto valutativo che viene attribuito e quindi richiesto, dalla normativa, alle professioni sociale e psicologica coinvolte nel percorso, la cui funzione è per l'appunto fornire elementi conoscitivi al Tribunale per i Minorenni affinché possa esprimersi in merito all'idoneità o non idoneità degli aspiranti all'adozione.

Il Tribunale per i minorenni trasmette ai servizi socio-assistenziali degli Enti gestori adozione copia della dichiarazione di disponibilità presentata dalla coppia e/o persona.

Detti servizi provvedono:

- a trasmettere all'Azienda provinciale per i servizi sanitari copia della dichiarazione di disponibilità ricevuta;
- ad acquisire gli elementi conoscitivi relativi alle coppie aspiranti, avvalendosi delle proprie professionalità;
- a trasmettere al Tribunale per i Minorenni entro quattro mesi dal ricevimento della dichiarazione di disponibilità, una relazione completa sulla situazione personale e familiare, sull'ambiente sociale degli aspiranti genitori adottivi, sulle motivazioni all'adozione, sulla loro attitudine a prendersi cura ed educare un minore, sulla capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di uno solo o di più minori, sulle eventuali caratteristiche dei minori che essi sono grado di accogliere, nonché ogni altro elemento utile al Tribunale per la valutazione sull'idoneità all'adozione della coppia e/ o persona;
- a richiedere al Tribunale per i Minorenni una proroga al periodo di 4 mesi di cui al precedente punto, nel caso ci siano fondate ragioni che non consentano di ottemperare la funzione conoscitivo-valutativa degli aspiranti all'adozione nei tempi previsti dalla legge.

Gli elementi riguardanti la situazione sanitaria sono acquisiti direttamente dal Tribunale ai sensi dell'art. 29-bis 1° comma della legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm..

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, provvede ad acquisire attraverso le proprie professionalità gli elementi di propria pertinenza e a redigere una relazione completa sugli stessi, inviandola in tempo utile al servizio socio-assistenziale dell'Ente gestore. Questi provvede, a sua volta, a trasmetterla al Tribunale per i minorenni unitamente alla propria.

Il percorso conoscitivo-valutativo delle coppie e/o persone aspiranti all'adozione deve attuarsi attraverso una collaborazione tra assistente sociale e psicologo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo una procedura così articolata che preveda, di norma:

- a) due colloqui della coppia con l'assistente sociale;
- b) due colloqui della coppia con lo psicologo;
- c) una visita domiciliare e colloquio con l'assistente sociale;
- d) un colloquio individuale con lo psicologo per ciascun coniuge;

- e) un incontro di confronto tra lo psicologo e l'assistente sociale;
- f) un colloquio di restituzione con la coppia e/o persona sia da parte dell'assistente sociale che dello psicologo.

Nel caso in cui la coppia abbia un figlio si prevede un colloquio con lo psicologo finalizzato ad appurare qual'è la sua posizione nei confronti dell'adozione, ad approfondire la sua situazione personale ed il rapporto genitori - bambino.

Qualora gli operatori lo ritenessero opportuno e previo accordo dei genitori, possono prevedersi contatti con gli operatori della scuola e/o con eventuali servizi specialistici che abbiano in carico il bambino/ragazzo, se necessario ad acquisire gli elementi conoscitivi di cui sopra.

Qualora la coppia ritenga di ritirare la propria disponibilità o chieda una sospensione, il servizio socio-assistenziale dell'Ente gestore, in accordo con il servizio psicologico dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, acquisirà apposita dichiarazione e la invierà al Tribunale per i minorenni.

Eventuali richieste di approfondimento ai servizi, da parte del Tribunale per i minorenni, ritenute necessarie ai fini della pronuncia dell'idoneità/non idoneità o successivamente ai fini dell'estensione del decreto di idoneità all'adozione internazionale, dovranno essere inviate ai servizi socio-assistenziali degli Enti gestori adozione che provvederanno a trasmetterla ai competenti servizi dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, in analogia alla procedura stabilita per l'avvio del percorso conoscitivo-valutativo.

La relazione di approfondimento redatta dai professionisti dell'Azienda verrà inviata al suddetto Ente gestore che provvederà a trasmetterla al Tribunale, unitamente alla propria.

In caso di rinnovo dell'istanza per l'adozione nazionale al Tribunale per i minorenni, si effettua di prassi da parte del competente servizio sociale adozione un colloquio di aggiornamento della situazione. L'attivazione del servizio psicologico avviene su richiesta del servizio sociale competente qualora esso ne ravvisi la necessità.

Relativamente alle situazioni aperte dall'ordinanza n. 347 del 2005 della Corte Costituzionale che prevede la possibilità per persone singole di poter accedere all'adozione in casi particolari di cui all' art. 44 della legge 184/83 e ss. mm. anche nell'adozione internazionale, l'attività di indagine viene svolta dai servizi competenti per l'adozione come da procedura prevista per il percorso conoscitivo-valutativo delle coppie aspiranti.

Le eventuali relazioni di aggiornamento della situazione della coppia dichiarata idonea all'adozione internazionale, da presentare all'Autorità straniera, è opportuno siano richieste per iscritto dall'ente autorizzato all'ente gestore titolare del precedente percorso conoscitivo-valutativo.

## ALLEGATO C) AL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

### PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO POST ADOTTIVO

In attuazione dell'Accordo di data 3/08/2000 della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recepito dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 869 di data 23 aprile 2004 e della normativa sui livelli essenziali di assistenza di cui ai DPCM 29/11/2001 e 14/2/2001, è stato elaborato un percorso di accompagnamento e sostegno post-adoztivo che si configura come un percorso *integrato* negli aspetti sociale e sanitario, *in continuità operativa con il pre-adoztione*, che *congiunge* le funzioni di vigilanza e sostegno previste dalla legge 184 /83 e ss.mm. e che *si raccorda* con l'operatività degli enti autorizzati, offrendo alla famiglia adottiva una doppia referenza, in un'ottica non di sovrapposizione ma di complementarietà.

La competenza nel post-adoztione è del servizio pubblico e dell'ente autorizzato che ha curato la procedura adottiva, ciascuno secondo la propria pertinenza.

Le modalità di collaborazione e raccordo di seguito definite saranno attuabili in modo differente a seconda che l'ente abbia o no sede operativa in Trentino e a seconda del tipo di operatività e di risorse che l'ente attiva nel post-adoztione.

Le scansioni operative e relativi tempi individuati, di seguito esposti potranno essere declinati in modo flessibile, per poter meglio rispondere alle esigenze specifiche di ogni situazione familiare e degli operatori preposti, garantendo però l'attuazione dei passaggi operativi fondanti.

Il percorso di accompagnamento è attivato nel primo anno di post-adoztione o nell'anno di affido preadottivo che decorre dalla data di ingresso del minore in Italia o nella famiglia preadottiva e si suddivide in due FASI:

PRIMA FASE definita di ACCOGLIENZA che costituisce un necessario raccordo tra pre e post-adoztione e diventa parte integrante del procedimento adottivo.

La sua articolazione di seguito esposta in termini di passaggi operativi è differenziata per le situazioni di adozione internazionale e adozione nazionale:

#### *Adozione internazionale*

A. L'Ente autorizzato (EA) manda al servizio sociale pre-adoztione, comunicazione relativa all'abbinamento coppia-bambino;

B. l'assistente sociale pre-adoztione comunica alla coppia genitoriale e all'ente autorizzato, in caso di adozione internazionale, chi sarà l'assistente sociale che seguirà il post-adoztione ed i relativi recapiti. Inoltre, in caso di operatore diverso da sé, invia all'assistente sociale del post le relazioni finali del percorso conoscitivo-valutativo redatte dai servizi preposti e valuta con il collega le opportune modalità di passaggio.

Se le condizioni dell'abbinamento sollevano problemi o quesiti e qualora possibile, si prevede un eventuale incontro pre-partenza tra operatori e coppia, da farsi su richiesta della coppia stessa, dell'ente o dei servizi.

Prima della partenza della coppia per il paese di origine del bambino, *va calendarizzato uno spazio di incontro o confronto* tra servizio sociale ed EA allo scopo di scambiare le informazioni sul percorso fatto dalla coppia con l'ente, sull'abbinamento coppia-bambino, sulla storia del bambino.

La finalità è mettere a fuoco la realtà della coppia e del bambino e raccordarsi in merito all'incontro da fare dopo il rientro della famiglia in Italia, di cui al seguente punto C).

Se non è possibile fare un incontro (per lontananza dell'ente,...), l'assistente sociale del post-adozione *cura la raccolta di informazioni* dall'ente, sulla base di una griglia di riferimento e lo scambio di tali informazioni con lo psicologo;

- C. *incontro tra operatori dei servizi pubblici ed ente autorizzato, da farsi preferibilmente entro 1 mese dal rientro della famiglia dopo che l'ente ha visto o contattato i genitori. È finalizzato:*
- a scambiare le informazioni sull'incontro e prima interazione genitori-bambino nel paese di origine, primo adattamento e interazione genitori-figlio al rientro in Italia;
  - a *confrontarsi e coordinarsi sulle risorse* da attivare reciprocamente (servizi ed ente) nella fase valutativa dei bisogni della famiglia;
- D. *colloquio con i genitori adottivi condotto dall'assistente sociale e dallo psicologo, finalizzato:*
- all'ascolto dell'esperienza fatta con l'ente autorizzato in Italia e nel paese di origine del figlio;
  - ad una prima definizione dei bisogni e alla presentazione delle opportunità di accompagnamento e sostegno;
- E. *valutazione dei bisogni prevalenti condotta, dall'ente e dai servizi pubblici (assistente sociale del post e psicologo) ciascuno secondo le proprie competenze e modalità di lavoro. Da concludersi preferibilmente entro tre mesi dal rientro in Italia e riportata in un incontro di sintesi servizi - ente, in cui mettere a punto un percorso da proporre alla famiglia;*
- F. *incontro con i genitori effettuato dall'assistente sociale che restituisce quanto osservato e propone l'eventuale percorso di sostegno.*

*Lo scambio tra i soggetti è preferibile prosegua nel corso dell'anno, in base alle necessità.*

In ogni caso alla fine dell'anno di vigilanza/sostegno vi è uno scambio di informazioni tra servizi pubblici ed ente autorizzato sia per fornire informazioni complete sull'andamento dell'adozione al Tribunale per i minorenni e alle Autorità straniere, che per rilevare eventuali necessità di sostegno successivo.

#### *Adozione nazionale*

- A. *Per le situazioni di bambini accolti presso il Centro per l'Infanzia (CPI), il Centro comunica all'assistente sociale del pre-adozione e all'assistente sociale che seguirà il post-adozione (se diversa) l'avvenuto abbinamento coppia-bambino da parte del Tribunale per i Minorenni;*
- B. *l'assistente sociale del pre-adozione invia all'assistente sociale del post-adozione (se diversa) le relazioni finali del percorso conoscitivo/valutativo redatte dai servizi preposti;*
- C. *l'assistente sociale che seguirà il post-adozione incontra la coppia genitoriale ed il bambino presso il CPI. Finalità:*
- riprendere la relazione servizio sociale-coppia (o instaurarla se l'assistente sociale del post è diversa da quella che ha seguito la coppia nel pre-adozione) in un contesto e in un clima caratterizzato dalla condivisione di un momento di gioia per la coppia genitoriale;
  - raccogliere dal personale del CPI informazioni sull'incontro e prima interazione coppia-bambino;

D. *colloquio con i genitori preadottivi condotto dall'assistente sociale e dallo psicologo, finalizzato:*

- all'ascolto dell'esperienza fatta con il Tribunale per i Minorenni e dell'incontro e prima interazione con il bambino;
- ad una prima definizione dei bisogni e alla presentazione delle opportunità di accompagnamento e sostegno;

E. *interventi relativi ai suddetti punti E ed F della parte relativa all'adozione internazionale (valutazione dei bisogni ed incontro di restituzione ai genitori preadottivi).*

Lo scambio tra i servizi coinvolti è preferibile prosegua sia nel corso dell'anno, in base alle necessità, che a conclusione dell'anno di vigilanza/sostegno per fornire informazioni complete sull'andamento dell'adozione al Tribunale per i minorenni e per rilevare eventuali necessità di sostegno successivo.

SECONDA FASE comune ad entrambe le tipologie di adozione. Si esplica in *un programma di lavoro mirato e in un lavoro di rete tra servizi, scuola, pediatra, eventuali altri servizi sanitari coinvolti e l'ente autorizzato* laddove è possibile.

Si differenzia in:

- *intervento sociale* che congiunge le funzioni di vigilanza e sostegno e viene strutturato in colloqui e/o visite domiciliari, di media bimestrali, con i genitori ed il bambino, in incontri con il pediatra e con la scuola, in incontri di confronto e raccordo con l'ente autorizzato (per l'adozione internazionale);
- *intervento psicologico* che si attiva su richiesta dei genitori adottivi ed è rivolto alla famiglia adottiva, a copertura dei rischi connessi all'avvio ed alla costruzione dei nuovi legami familiari. Si configura in:
  - interventi di gruppo psicologico-sociali, gestiti da psicologo e assistente sociale, rivolti ai neo genitori adottivi o preadottivi che vivono il primo periodo di post-adozione ed eventualmente anche agli aspiranti genitori adottivi già in possesso di abbinamento. Prevedono l'accesso libero ed hanno valenza non terapeutica ma di accompagnamento e sostegno alla genitorialità adottiva;
  - interventi individuali, laddove non è possibile la partecipazione al gruppo di cui al punto precedente e/o si rende necessario un sostegno individuale.

Relativamente alle relazioni di aggiornamento sull'andamento dell'esperienza adottiva richieste dai paesi di origine dei minori adottati, esse rimangono di competenza dell'ente autorizzato, come previsto dalle Linee guida della Commissione Adozione Internazionali, ad eccezione delle situazioni in cui il paese di origine chiede che la relazione venga fatta dal servizio pubblico o ciò si renda necessario per non danneggiare il minore e la famiglia.

In tali situazioni, l'ente autorizzato invierà motivata richiesta ai servizi preposti che predisporranno le relazioni di aggiornamento per il periodo previsto dalla normativa del paese straniero, facendole pervenire all'ente per il tramite dei genitori.

Rimangono comunque a carico dell'ente autorizzato la traduzione e l'invio di tali relazioni all'Autorità straniera.

Per gli interventi che si renderanno necessari oltre il primo anno di post-adozione o l'anno di affidamento pre-adottivo si rimanda di prassi ai servizi sociali e psicologici territoriali, salvo particolari necessità.

## ALLEGATO D) AL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

### PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI BAMBINI NON RICONOSCIUTI ALLA NASCITA

La struttura ospedaliera venuta a conoscenza al momento del parto, tramite il proprio personale del settore materno-infantile, dell'intenzione del/i genitore/i naturale/i di non riconoscere il figlio, comunica tempestivamente per iscritto, via fax, l'avvenuta nascita del bambino e l'intenzione del/i genitore/i al Tribunale per i Minorenni che provvede a contattare a sua volta l'Ente Gestore competente a svolgere l'attività di informazione prevista dall'art 11, comma 2, della L.184/'83 e ss.mm. (di seguito denominato "Ente Gestore Adozione" essendo titolare della competenza adottiva).

L'ostetrica che ha assistito al parto, confermata la volontà del genitore naturale, dopo la comunicazione al Tribunale per i Minorenni provvede entro i termini previsti dalla normativa di settore, a denunciare la nascita del bambino ai competenti uffici di stato civile del Comune di riferimento.

In tale occasione all'ostetrica sarà consegnata una busta chiusa sigillata contenente l'atto di nascita con i dati anagrafici del bambino. La stessa provvederà a consegnare la busta al reparto competente che ospita il bambino per la degenza neonatale, che è autorizzato ad aprirla per le proprie necessità formali (predisposizione della cartella sanitaria).

Lo stesso reparto provvederà a consegnare successivamente l'atto di nascita sempre in busta sigillata alla struttura che accoglierà il bambino fino all'adozione.

In caso di eventuale passaggio diretto dalla struttura ospedaliera alla famiglia preadottiva, tale atto *non va consegnato* ai genitori preadottivi ma trasmesso in busta sigillata al Tribunale per i Minorenni.

L'Ente Gestore competente, ricevuta la comunicazione da parte del Tribunale per i Minorenni, incarica l'assistente sociale che si occupa di adozione (o in caso di suo impedimento un collega) a svolgere l'attività informativa, in modo da garantire che essa venga espletata nel tempo di degenza della puerpera presso la struttura ospedaliera.

L'Ente Gestore assicura l'effettuazione dell'attività informativa anche di venerdì pomeriggio, a fronte di una comunicazione che gli pervenga, anche via fax, entro le ore 11 del venerdì stesso, ad eccezione delle giornate di chiusura stabilite istituzionalmente dall'ente e preventivamente comunicate dallo stesso alla struttura ospedaliera.

In caso di auto-dimissione della puerpera e a fronte di un rifiuto della stessa a ritardare la propria uscita per rendere possibile il colloquio con l'assistente sociale, o in caso di dimissione nelle giornate di chiusura stabilite istituzionalmente dall'Ente Gestore competente, l'ostetrica di servizio consegna alla donna un foglio informativo.

In tale foglio si informa la donna sulla possibilità di richiedere una sospensione della procedura per l'adottabilità del bambino (come da art. 11 L.184) e sull'opportunità di rivolgersi all'assistente sociale competente per avere informazioni esaustive sull'argomento e sulle possibilità di aiuto. Si indicano inoltre i recapiti dei servizi sociali di riferimento.

Tale foglio verrà fornito alla struttura ospedaliera dagli Enti Gestori competenti, già tradotto nelle lingue straniere maggiormente diffuse sul territorio della provincia.

Una volta espletata l'attività informativa, o ricevute le informazioni dal personale sanitario nei casi di auto-dimissione o dimissione sopra trattati, il servizio sociale dell'Ente gestore competente comunica al Tribunale per i Minorenni le modalità informative adottate ed il relativo esito.

Nel caso in cui il/i genitore/i naturale/i *intendano avvalersi della sospensione prevista dall'art 11 della legge 184/83 e s.m.*, il servizio sociale, previa acquisizione della richiesta scritta del/i genitore/i che mantiene nei propri atti senza trasmetterla, provvede a darne comunicazione al Tribunale per i Minorenni e ad informarlo circa le modalità con le quali il/i genitore/i intendono mantenere il rapporto con il neonato durante il periodo di sospensione.

A fronte di richiesta di sospensione da parte del/i genitore/i naturale/i, il Tribunale per i Minorenni:

- pronuncia, *in un unico decreto*, l'apertura del procedimento di adottabilità con collocamento del bambino presso il Centro per l'Infanzia, l'affidamento dello stesso al servizio sociale dell'Ente Gestore Adozione competente territorialmente, che ha svolto l'attività informativa alla donna, con nomina del tutore provvisorio e la sospensione della procedura di adottabilità per il tempo che riterrà opportuno, non superiore comunque ai 2 mesi previsti dalla legge.
- dà mandato al servizio sociale affidatario di comunicare al genitore naturale i termini della sospensione e di riferire al Tribunale per i Minorenni sull'andamento del rapporto genitore/i - figlio.

Gli adempimenti amministrativi relativi alla copertura della retta della struttura di accoglienza sono a carico dell'Ente Gestore competente per Comune di nascita.

Qualora ci sia un servizio sociale che già conosce il/i genitore/i sono possibili accordi tra Enti Gestori volti a concordare le modalità operative e di gestione più opportune.

E' auspicabile che laddove è possibile, il collocamento del bambino avvenga congiuntamente alla madre, in apposita struttura, in modo da favorire la relazione tra i due.

Scaduto il termine della sospensione possono verificarsi le seguenti situazioni:

- a) *ricoscimento del figlio da parte del/i genitore/i naturale/i*: il Tribunale per i Minorenni valuta la possibilità di revoca della procedura di adottabilità e di affidamento al servizio sociale e dispone l'eventuale affidamento al/i genitore/i naturale/i, con mandato al servizio sociale dell'Ente Gestore di residenza del genitore/i di monitorare la situazione;
- b) *non ricoscimento del figlio*: il procedimento di adottabilità prosegue come di seguito esposto, fino all'emanazione del decreto di affidamento preadottivo.

Nel caso in cui, invece, il /i genitore/i naturale/i *non intendano avvalersi di tale facoltà*, la comunicazione al Tribunale consentirà l'avvio del procedimento di adottabilità del bambino, come di seguito articolato:

- il Tribunale per i Minorenni pronuncia *decreto di apertura del procedimento di adottabilità e di affidamento provvisorio* al servizio sociale dell'Ente Gestore Adozione, competente territorialmente, con nomina del tutore provvisorio e con collocamento del minore stesso presso il Centro per l'Infanzia o direttamente presso la famiglia affidataria preadottiva.

Gli adempimenti amministrativi relativi alla copertura della retta della struttura di accoglienza sono a carico dell'Ente Gestore competente per Comune di nascita.

Il decreto viene notificato all'Ente Gestore affidatario in qualità di tutore del minore; dello stesso viene data comunicazione tempestiva (tramite fax) a tutti i soggetti interessati: ente gestore affidatario, struttura ospedaliera dove è avvenuta la nascita, Centro per l'infanzia, giudice tutelare.

Relativamente alla struttura ospedaliera, copia del decreto di affidamento provvisorio con collocamento presso il Centro per l'Infanzia deve essere inviata sia alla direzione sanitaria che ai primari dei reparti coinvolti: ostetricia e ginecologia nel caso di parto presso gli ospedali di Arco, Cavalese, Tione e Ospedale S. Camillo di Trento; pediatria per gli ospedali di Cles e Rovereto, neonatologia per l'ospedale S. Chiara di Trento.

- L'accompagnamento del bambino presso il Centro per l'Infanzia viene effettuato dal Centro stesso con il proprio automezzo.
- Il Centro per l'Infanzia invia allo scopo proprio personale competente provvisto dell'occorrente per garantire un adeguato trasporto del bambino, dei documenti necessari alla propria identificazione nonché di copia del decreto del Tribunale per i minorenni che stabilisce il collocamento del bambino presso la struttura.  
Al personale del Centro che prende in consegna il bambino vengono dati il libretto pediatrico in cui sono contenute tutte le informazioni relative al suo stato di salute e quelle necessarie a garantirgli cure adeguate.

In caso di *dichiarazione di adottabilità* e di *decreto di affidamento pre-adoztivo*, il supporto alla fase di primo contatto tra la coppia individuata dal Tribunale per i minorenni e il bambino, che avviene presso il Centro per l'Infanzia, viene di norma garantito dall'assistente sociale dell'Ente Gestore che accompagnerà la famiglia nell'anno di affido preadoztivo, in collaborazione con il personale del Centro medesimo.

In caso di passaggio diretto del bambino dalla struttura ospedaliera alla famiglia preadoztiva, i genitori preadoztivi che prendono in consegna il bambino, devono presentare i documenti necessari alla propria identificazione nonché copia del decreto di affidamento preadoztivo del Tribunale per i minorenni.

Il Tribunale per i minorenni provvede, all'interno del decreto di affidamento preadoztivo, ad effettuare il cambio del tutore indicando un rappresentante dell'Ente gestore competente per l'affido preadoztivo, in modo da unificare in un unico soggetto istituzionale la funzione di sostegno e vigilanza e la funzione di tutela del minore che permane fino alla pronuncia dell'adoztione.

Al fine di uniformare la compilazione degli atti di nascita da parte degli ufficiali di stato civile competenti, il Servizio per le politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento provvederà ad informare i Comuni sede di ospedali con reparto di ostetricia/ginecologia, delle procedure previste nel presente documento ed a concordare con i relativi servizi di anagrafe un testo da adottare, sull'intero territorio provinciale, per la parte relativa all'individuazione del soggetto "a cui viene affidato il minore e per il tramite di chi..", come da specifica voce del formulario ministeriale adottato sul territorio nazionale.